



CITTA' DI ARONA

**REGOLAMENTO  
PER L'INSTALLAZIONE E  
L'UTILIZZO DELL'IMPIANTO DI  
VIDEOSORVEGLIANZA DEL  
TERRITORIO COMUNALE**

Approvato con delibera Consiglio Comunale n. 72 / 28.05.2007

## **Indice**

### **Capo I – PRINCIPI GENERALI**

Articolo 1 – Oggetto

Articolo 2 – Definizioni

Articolo 3 – Finalità

Articolo 4 – Trattamento dei dati personali

Articolo 5 – Individuazione degli impianti

Articolo 6 – Utilizzo dei dispositivi mobili

Articolo 7 – Accertamenti di illeciti e indagini di polizia o dell’Autorità Giudiziaria

### **Capo II – SOGGETTI ED OBBLIGHI**

Articolo 8 – Notificazione

Articolo 9 – Responsabile e incaricati del trattamento

Articolo 10 – Limiti di utilizzo

Articolo 11 – Accesso ai sistemi e parola chiave

Articolo 12 – Obblighi degli operatori

Articolo 13 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

Articolo 14 – Informativa

Articolo 15 – Sicurezza dei dati

Articolo 16 – Cessazione del trattamento dei dati

Articolo 17 – Limiti all’utilizzazione dei dati personali

## CAPO I - PRINCIPI GENERALI

### Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali, realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza, attivato nel territorio del Comune di Arona, per la tutela del patrimonio comunale e dei beni pubblici.

2. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

### Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini della regolamentazione dell'impianto e del suo utilizzo, si intende:

- a) per "banca di dati", il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese televisive che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
- b) per "trattamento", tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
- c) per "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili anche direttamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
- d) per "titolare", l'Ente Comune di Arona, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- e) per "responsabile", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
- f) per "incaricati", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
- g) per "interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
- h) per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) per "diffusione", il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- j) per "dato anonimo", il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- k) per "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

### Art. 3 – Finalità

1. Le finalità che la Città di Arona intende perseguire con il progetto di videosorveglianza sono quelle rispondenti alle funzioni istituzionali demandate all'Ente, in particolare dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dalla L.R. 26 aprile 2000 n. 44, dalla legge 7 marzo 1986 n. 65, dalla L.R. 30 novembre 1987 n. 58 sull'ordinamento della Polizia Municipale, nonché dallo statuto e dai regolamenti comunali e secondo i limiti sanciti dal D.Lgs. 196/2003 e disposizioni correlate.

2. La disponibilità tempestiva di immagini e dati presso il Comando della Polizia Municipale costituisce inoltre uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione della Polizia Municipale. In particolare essa è finalizzata alla protezione dei beni immobili e mobili del Comune, alla tutela del patrimonio comunale ed alla salvaguardia delle aree pubbliche, con lo scopo di prevenire atti di vandalismo nonché di rafforzare la sicurezza interna degli edifici comunali per garantire che lo svolgimento dei servizi alla collettività non abbia, in alcun modo, per qualsiasi azione ed a causa di chiunque, a subire nocumento in termini di costo e di celerità del servizio.

3. Gli impianti di videosorveglianza, in sintesi, sono finalizzati:

- a) a tutelare il patrimonio comunale e quindi i beni di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Comunale e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;
- b) ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini;
- c) al controllo di determinate aree;

tutelando in tal modo coloro che più necessitano di attenzione: bambini, giovani e anziani, garantendo un elevato grado di sicurezza delle scuole e degli ambiti circostanti nonché dei percorsi casa scuola, più in generale, della Città e dell'ambiente possono essere rafforzati anche grazie al monitoraggio in tempo reale del territorio urbano.

4. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio, gestito dal Comune di Arona - Comando di Polizia Municipale e collegato alla centrale operativa della stessa Polizia Municipale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento. Il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzati mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

5. Le attività svolte in applicazione del presente regolamento dovranno essere altresì conformate ai principi di necessità, proporzionalità e finalità così come delineati nel Provvedimento emesso dal Garante il 29.4.2004.

#### **Art. 4 - Trattamento dei dati personali**

1. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese televisive e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.

#### **Art. 5 – Individuazione degli impianti**

1. In fase di prima attuazione si individuano, a titolo sperimentale e salvo eventuali variazioni deliberate dalla Giunta Comunale, le seguenti zone e numero di telecamere:

- p.zza De Filippi	n. 2
- c.so Marconi	n. 2
- c.so della Repubblica (rotonda)	n. 3
- p.zza del Popolo	n. 2
- l.go Duca d'Aosta	n. 2
- c.so Cavour	n. 2
- p.zza S. Graziano	n. 2
- Mercurago (p.zza S. Rocco)	n. 2
- Montrigiasco (v. Partigiani, v. Volta)	n. 2
- Dagnente (v. Verbanò)	n. 2

2. Altri edifici o aree potranno essere individuati con deliberazione della Giunta Comunale, la quale potrà altresì deliberare di variare il numero delle telecamere sopra previste in relazione a necessità tecniche, fermo restando l'obbligo di darne comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

3. E' inoltre previsto un impianto mobile da utilizzare per il controllo delle aree pubbliche o a tutela di altri edifici comunali in relazione a specifiche circostanze con le modalità di cui successivo art. 6.

4. Il sistema si compone di una rete di comunicazione dati, basata su tecnologie miste, via etere e/o su fibra ottica, e di telecamere connesse alla sala controllo posta presso il Comando della Polizia Municipale.

5. Il sistema è a circuito chiuso e i relativi elaboratori non sono interconnessi con altri sistemi, archivi o banche dati, né accessibili da altre periferiche.

#### **Art. 6 – Utilizzo dei dispositivi mobili**

1. L'impianto di videosorveglianza mobile verrà utilizzato per la tutela del patrimonio comunale e delle aree pubbliche, solamente qualora le altre misure di sicurezza e di tutela si siano dimostrate insufficienti o inattuabili.

#### **Art. 7 – Accertamenti di illeciti e indagini di polizia o dell'Autorità Giudiziaria**

1. Nel caso di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale e del patrimonio comunale, il responsabile del trattamento dei dati potrà disporre la conservazione delle registrazioni.
2. In tali casi si procederà al salvataggio delle registrazioni su idonei supporti per metterli a disposizione degli organi di polizia e dell'Autorità Giudiziaria. Alle informazioni così raccolte avranno accesso solo gli organi di polizia e l'A.G.
3. L'impianto potrà essere utilizzato anche in relazione ad indagini dell'A.G. o di organi di polizia.

## **CAPO II SOGGETTI ED OBBLIGHI**

### **Art. 8 - Notificazione**

1. Il Comune di Arona, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, rientrando nel campo di applicazione del presente regolamento, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30/6/2003, n. 196.

### **Art. 9 – Responsabile e incaricati del trattamento**

1. Compete al Sindaco designare per iscritto il Responsabile del trattamento dei dati, dell'utilizzazione degli impianti e, nei casi in cui risulta indispensabile per gli scopi perseguiti, della visione delle registrazioni.
2. Compete al Responsabile per il trattamento designare per iscritto ed in numero limitato tutte le persone fisiche incaricate del trattamento dei dati, dell'utilizzazione degli impianti e, nei casi in cui risulta indispensabile per gli scopi perseguiti, della visione delle registrazioni.
3. Il Responsabile e gli incaricati devono conformare la propria azione al pieno rispetto di quanto prescritto dalle leggi vigenti e dalle disposizioni del presente Regolamento.
4. Il Responsabile e gli incaricati procedono al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza del disposto normativo e regolamentare.
5. I compiti affidati al Responsabile e agli incaricati devono essere analiticamente specificati nell'atto di designazione.

### **Art. 10 – Limiti di utilizzo**

1. Le immagini raccolte non potranno essere utilizzate per finalità diverse da quelle stabilite all'art. 3 del presente regolamento ed in particolare:
  - le registrazioni vengono effettuate per tutte le 24 ore;
  - le registrazioni vengono conservate per 48 ore (a partire dal giorno lavorativo successivo alla registrazione) quindi vengono eliminate;
  - nel caso in cui, nell'arco temporale predetto, pervengano segnalazioni per la cui identificazione dei responsabili sia necessaria o opportuna la visione delle stesse, le immagini vengono conservate per essere messe a disposizione dell'autorità di polizia o dell'A.G..
2. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'art. 4 dello statuto dei lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati, anche se i luoghi di lavoro fossero temporanei.
3. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica. I dati acquisiti non potranno essere collegati con altre banche dati.
4. E' vietato divulgare o diffondere immagini, dati o notizie di cui si è venuti a conoscenza nell'utilizzo degli impianti.

### **Art. 11 - Accesso ai sistemi e parola chiave**

1. L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito ai soggetti di cui all'art. 9.
2. Ciascuno di essi è dotato di un numero identificativo personale e di una chiave di accesso o password personale, di cui è responsabile per la custodia, la conservazione e la assoluta riservatezza.

3. Il Comando potrà modificare periodicamente tali chiavi di accesso.

#### **Art. 12 - Obblighi degli operatori**

1. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per la sorveglianza di quanto si svolge nelle aree pubbliche.
2. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui all'articolo 10, solo in caso di effettiva necessità e per l'esclusivo perseguimento delle finalità ammesse dalla legge.

#### **Art. 13 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali**

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
  - a) sviluppati in modo lecito e secondo correttezza;
  - b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 3 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi e, se necessario, aggiornati;
  - c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
  - d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dall'art. 10.
2. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo presso la sala controllo del Comando di Polizia Municipale. In questa sede le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su un supporto magnetico. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento quando la sala di controllo non è presidiata. Le immagini videoregistrate sono conservate con i criteri di cui all'art. 10.

#### **Art. 14 - Informativa**

1. La presenza dell'impianto di videosorveglianza deve essere resa pubblica attraverso l'affissione di un'adeguata segnaletica permanente, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, su cui è riportata la seguente dicitura: "Comune di Arona - Area videosorvegliata" (come previsto dall'art. 13 D.Lgs. 196/2003).
2. L'attivazione dell'impianto di videosorveglianza nonché i successivi incrementi dimensionali dello stesso verranno altresì resi noti attraverso altre forme di pubblicità (a titolo esemplificativo: sito Internet del Comune, Albo Pretorio, comunicazioni ad organi di informazione, manifesti, ...).
3. Copia del presente Regolamento e delle eventuali successive modificazioni verranno trasmesse al Garante per la protezione dei dati personali.

#### **Art. 15 - Sicurezza dei dati**

1. Le apparecchiature ed i dati personali oggetto di trattamento sono custoditi presso il Comando della Polizia Municipale, dove può accedere, oltre il Sindaco o suo delegato, solo ed esclusivamente il personale in servizio della Polizia Municipale, debitamente istruito sull'utilizzo dell'impianto e debitamente incaricato ed autorizzato per iscritto dal Comandante della Polizia Municipale o suo delegato, nella loro qualità di responsabile del trattamento dei dati personali ad effettuare le operazioni del trattamento dei dati.

#### **Art. 16 - Cessazione del trattamento dei dati**

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento, i dati personali sono:
  - a) distrutti;
  - b) ceduti ad altro titolare purché destinati ad un trattamento in termini compatibili agli scopi per i quali i dati sono raccolti;
  - c) conservati per fini esclusivamente istituzionali.

#### **Art. 17 - Limiti all'utilizzazione di dati personali**

1. La materia è disciplinata dall'art. 14 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 e successive modificazioni e o integrazioni.

